

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Napoli, Sezione II

in composizione monocratica, in persona del dott. Diego

Ragozini,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 1000 e vertente tra

....., rapp.ta e difesa dall'avv. Biagio Riccio, come in atti

attore

E

Fino 2 Securitisation srl e per essa **Dovalue S.p.A.**, rappresentata e difesa dall'avv. Messeri

convenuto

CONCLUSIONI

All'udienza del 12.7.19, le parti si riportavano ai rispettivi atti del giudizio.





In via preliminare veniva eccepita la prescrizione decennale di ogni eventuale diritto della attrice ivi compreso quello di ottenere l'accertamento di un debito diverso a suo carico ovvero la restituzione di somme eventualmente versate in eccedenza ed in conseguenza degli addebiti relativi alla capitalizzazione trimestrale, al calcolo di interessi superiori al tasso legale ovvero per qualsivoglia commissione o spesa addebitata. Si evidenziava la piena correttezza e trasparenza da parte della banca nella gestione del rapporto nel quale veniva data applicazione coerente alle intese intercorse tra le parti ed alle vigenti norme di legge.

Nel prosieguo del giudizio il Giudice concedeva i termini di cui all'art. 183 cpc all'esito dei quali ammetteva Ctu contabile depositata in atti e disponeva l'assegnazione a sentenza con i termini di cui all'art. 190 cpc. Successivamente il Giudice ha disposto con ordinanza rimessione del giudizio sul ruolo con conferimento di mandato suppletivo al Ctu ed a seguito deposito di detta consulenza integrativa sulle conclusioni delle parti ha assegnato nuovamente a sentenza il giudizio.

Acquisita la documentazione, disposta la ctu, deve rilevarsi che non si è proceduto all'accertamento del superamento della soglia di usura, attesa la dimostrazione errata del presupposto su cui parte attrice fonda la sua doglianza in tema di usura.

Come si evince dalla relazione di parte, il ctp, utilizza ai fini del calcolo il criterio cd della matematica finanziaria non rispettando le direttive della banca d'Italia, così come anche, ai fini del calcolo comprende interamente la cms nel suo importo totale, non applicando il sopravvenuto criterio della cd. Cms soglia introdotto dalla giurisprudenza di legittimità n.16203 del 2018.

I contratti di cui è causa alla data del 26.1.12, si presentano regolari nel senso che non incorrono in alcuna nullità, sia perché vi è prova della consegna di copia di essi al correntista, sia perché tutte le clausole, risultano determinate, come anche la cms nella parte in cui è stabilito l'importo, la base del prelievo ed il tempo pro die di applicazione di essa.

Va invece esaminato il periodo antecedente al 2012, atteso che l'indeterminatezza del tasso contrattuale e della cms, induce il giudicante a ritenere applicabile l'art. 117 TUB nella parte in cui introduce una sostituzione imperativa del tasso, ed ad eliminare le





spese per cms, come del pari va eliminata la capitalizzazione per la sua contrarietà all'art. 1283 c.c. Deve ritenersi quindi, che, alla data del 30.9.12, ultimo estratto conto disponibile.

Occorre inoltre precisare in atti di parte convenuta vi è la diffida e revoca dall'affidamento con conseguente esigibilità del credito da parte della banca. Orbene, il ctu ha evidenziato che a seguito del ricalcolo residua alla data del 30.9.12, un saldo passivo a carico del correntista per euro 157.716,37. Tale deve ritenersi il saldo rideterminato (sebbene la banca chieda condanna per il saldo al febbraio 2013, in atti mancano gli estratti sino a tale data).

Le spese, attesa la soccombenza reciproca, sono compensate le spese di lite.

P.Q.M.

il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando, così provvede:

- accerta che alla data del 31.09.12, il debito complessivo a carico di parte attrice ed in favore della banca convenuta ammonta ad euro 157.716,37;
- condanna parte attrice al pagamento in favore della banca convenuta della somma di euro 157716,37 oltre interessi convenzionale dal 31.9.12 al soddisfo;
- compensa le spese di lite

Così deciso in Napoli, 3.2.20

Il giudice

Diego Ragozini

